



Moda indagine di Confartigianato

Colpito settore con 78.400 imprese artigiane e 205.000 addetti

La moda italiana è la più bella del mondo ma anche la più copiata: un primato negativo, quello della contraffazione, che colpisce le nostre imprese del settore sottraendo loro 9,9 miliardi l'anno in termini di mancate vendite. I danni della contraffazione si riflettono anche sull'occupazione, impedendo alle imprese di creare 88.500 posti di lavoro. Per Confartigianato i falsi colpiscono uno dei settori più vitali del made in Italy e ad altissima vocazione artigiana: nel fashion operano infatti 78.416 imprese artigiane (il 55,4% delle 141.523 aziende complessive del settore) che danno lavoro a 205.504 addetti (poco meno della metà dei 550.425 addetti totali). Secondo la rilevazione di Confartigianato, a livello mondiale i 'falsi' nel settore della moda valgono 66,3 miliardi di euro e rappresentano il 32% di tutte le merci contraffatte. L'Italia è il secondo Paese al mondo, dopo gli Usa, per il maggior danno alle imprese da violazione dei diritti di proprietà intellettuale derivante dalla contraffazione. Tra il 2008 e il 2016, il 64% dei sequestri eseguiti in Italia riguarda proprio merci del settore moda, per un valore di 3,3 miliardi. Cina, Turchia e Thailandia sono i primi tre Paesi da cui proviene la maggior parte delle merci 'taroccate' della moda destinate al mercato europeo e che transitano soprattutto a Hong Kong, Singapore e Iran. Dalla Cina, in particolare, arriva il 41,8% dei prodotti sequestrati nell'Unione europea nel 2015. Ma il mercato del falso alimenta sommerso e attività illegali anche nel nostro Paese: quello della moda è infatti il settore manifatturiero con il maggior tasso di irregolarità, pari all'11,1%, dell'occupazione del settore. Il commercio on line ha contribuito ad espandere il fenomeno dei falsi. In 5 anni infatti, nell'Unione europea, è aumentato dal 5,7% a quasi il 23% il valore dei sequestri di merce contraffatta spediti per posta e corriere espresso. Dalla rilevazione di Confartigianato emerge che nel 2017 le aziende italiane della moda hanno fatto registrare la crescita del 2,9% del fatturato

e contribuiscono a mantenere in attivo la nostra bilancia commerciale: lo scorso anno l'export italiano ha totalizzato 61 miliardi di euro, con un aumento dell'1% rispetto al 2015. La tenuta sui mercati esteri è accompagnata da una ripresa dei consumi interni: la spesa degli italiani in abbigliamento e calzature è aumentata dello 0,4% tra il 2015 e il 2016, attestandosi ad una media per famiglia di 118 euro mensili per abbigliamento e calzature.

●●● IN QUESTO NUMERO:

Consulenza Fiscale: <i>Le novità della manovra correttiva</i>	da pag. 2
Consulenza del Lavoro: <i>Le nuove prestazioni occasionali</i>	da pag. 5
Credito: <i>Fondo Starter e Fondo Energia</i>	da pag. 9
Ambiente e Sicurezza: <i>Regolamento Eber 2017</i>	a pag. 14
Inapa: <i>Chiarimenti su Ape sociale</i>	a pag. 15

Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

Lunedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	Reperibilità telefonica		
Martedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	Reperibilità telefonica		
Mercoledì	mattina	dalle 8.30	alle 13
Giovedì	mattina	dalle 8.30	alle 13
	Reperibilità telefonica		
Venerdì	mattina	dalle 8.30	alle 13

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA

La stretta all'utilizzo dei crediti d'imposta contenuta nel D.L. n. 50 del 2017

Con la recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore a decorrere dal 24.4.2017 le novità dello specifico Decreto (D.L. 50/2017) contenente la c.d. "Manovra correttiva".

Le novità fiscali più interessanti contenute nel Decreto in esame possono essere così sintetizzate.

Visto di conformità compensazione dei crediti tributari

A decorrere dal 24.4.2017, "al fine di contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d'imposta" è prevista:

➔ **la riduzione da € 15.000 a € 5.000** del limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità.

In caso di utilizzo del credito:

- in violazione dell'obbligo di visto di conformità / sottoscrizione dell'organo di controllo;
- con visto di conformità / sottoscrizione da parte di soggetti non abilitati;

L'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione. In particolare, per quanto riguarda il **Credito annuale Iva**, è previsto che dal 24.04.2017 **viene ridotto da 15.000 a 5.000 euro** il limite dal quale va apposto il visto di conformità in presenza di compensazione orizzontale; in caso di **richiesta di rimborso** il limite da cui è obbligatorio il visto di conformità resta fissato a **30.000 euro**.

A partire dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 50/2017, avvenuta in data 15.06.2017, è stato introdotto un ulteriore obbligo riguardante il Credito Iva infrannuale, in particolare:

➔ **viene introdotto il visto di conformità anche**

sui modelli TR in presenza di compensazioni orizzontali di importo superiore a 5.000 euro;

➔ **in caso di richiesta di rimborso il limite** da cui è obbligatorio il visto di conformità resta fermo a **30.000 euro**.

Sempre a partire dalla data di conversione in Legge del D.L. 50/2017 (15.06.2017), è prevista la riduzione del periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione Iva o del modello Iva TR (Iva infrannuale) e la possibilità di effettuare la compensazione.

Tale modifica comporta che prima di compensare i crediti Iva annuali o Infrannuali di importo superiore a € 5.000 va presentata la dichiarazione o il modello Iva TR e solo dopo 10 giorni (prima della modifica occorre attendere il 16° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza) dalla presentazione è possibile trasmettere i modelli F24.

Utilizzo obbligatorio di Entratel o fisco on line per l'invio dei modelli F24

Altra modifica di rilievo riguarda le modalità con le quali va effettuata la compensazione. In particolare, il comma 3 dell'art. 3 in esame modifica l'art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006.

Tale modifica comporta che dal 1° di giugno, per i titolari di partita IVA che intendono effettuare compensazioni nel mod. F24, l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) trova applicazione:

- ➔ a prescindere dall'importo del credito utilizzato;
- ➔ per la generalità delle imposte. La nuova norma, infatti, prevede detto obbligo, oltre che per l'IVA anche con riferimento ai crediti relativi a:
 - IRPEF e relative addizionali, IRES, IRAP;
 - imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
 - ritenute alla fonte;
 - crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

La Confederazione è intervenuta per sollecitare un chiarimento in merito all'obbligo di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia

delle entrate, in presenza di modelli F24 in cui sono presenti compensazione di crediti relativi al cd. bonus Renzi di cui all'art. 13, comma 1-bis) TUIR (introdotta dall'art. 1 D.L. n. 66/2014) e a rimborsi da assistenza fiscale.

A seguito di tale sollecitazione, è stato successivamente confermato dall'Agenzia delle Entrate che sono comunque esclusi dai nuovi obblighi di compensazione sia i crediti rimborsati dai sostituti d'imposta a seguito di liquidazione del modello 730, sia le somme erogate a titolo di cosiddetto Bonus Renzi.

L'applicazione dello split payment dall'1.7.2017

Come noto l'art. 1, DL n. 50/2017, c.d. "Manovra correttiva" ha modificato, a decorrere dall'1.7.2017, l'ambito applicativo dello **split payment** disciplinato dall'art. 17-ter, DPR n. 633/72 e dal DM 23.1.2015. In particolare il Legislatore ha:

- ▶ esteso il meccanismo in esame ai lavoratori autonomi;
- ▶ ampliato i soggetti destinatari dello stesso.

Recentemente il MEF con il Decreto 27.6.2017 ha emanato le specifiche disposizioni attuative modificando il citato Decreto 23.1.2015. Merita evidenziare che le nuove disposizioni sono applicabili "alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017". Come noto, lo split payment è applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi ex artt. 2 e 3, DPR n. 633/72 (compresi quindi gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi) effettuate in Italia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti specificatamente individuati. Si rammenta che il cedente / prestatore:

- ➔ nella fattura emessa con evidenza dell'IVA deve riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72" ovvero "split payment di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72";
- ➔ è comunque debitore dell'imposta evidenziata in fattura e conseguentemente permane in capo allo stesso l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse / corrispettivi.

Al fine di non computare nella liquidazione periodica la relativa IVA, tali fatture devono essere annotate distintamente "ad es. in un'apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro...", riportando, altresì, l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta, ma senza far concorrere la mede-

sima nella liquidazione di periodo";

- ➔ non può scegliere di emettere fattura con esigibilità differita dell'IVA ex art. 6, comma 5, DPR n. 633/72. In base alle nuove disposizioni il meccanismo sopra esaminato risulta applicabile, a decorrere dall'1.7.2017, anche da parte dei lavoratori autonomi. In particolare come disposto dal citato Decreto 27.6.2017 per i lavoratori autonomi l'applicazione dello split payment "scatta" dalle operazioni fatturate dall'1.7.2017. Di conseguenza non sono interessate allo split payment le fatture emesse fino al 30.6.2017. È stata inoltre ampliata la platea dei soggetti destinatari dello split payment prevedendo il riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'art. 1, comma 2, Legge n.196/2009, ossia:

- ➔ Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall'ISTAT;
- ➔ Autorità indipendenti;
- ➔ Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Il meccanismo in esame riguarda anche i seguenti soggetti:

- ➔ società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- ➔ società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- ➔ società controllate direttamente o indirettamente ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette società;
- ➔ società quotate inserite nell'Indice FTSE MIB della Borsa Italiana. Il MEF con uno specifico Decreto può individuare un Indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. L'IVA relativa alle fatture in esame è versata dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle predette società con effetto dalla data in cui la stessa diviene esigibile (pagamento della fattura). I predetti soggetti possono comunque optare per l'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero della registrazione della stessa. Come previsto dall'art. 2 del Decreto in esame "fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017", le Pubbliche Amministrazioni interessate dalle nuove disposizioni "accanto-

nano” le somme trattenute per il successivo versamento da effettuare entro il 16.11.2017.

Il nuovo art. 5-bis del Decreto in esame dispone che:

- ➔ in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall'1.7 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni risultano applicabili dalle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U.30.9.2016, n. 229.
- ➔ per le operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.1.2018, le nuove disposizioni sono applicabili alle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. entro il 30.9 dell'anno precedente.

Il nuovo art. 5-ter del Decreto in esame dispone inoltre che:

- ➔ in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dall'1.7 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate / incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.4.2017;
- ➔ per le operazioni per le quali è emessa fattura dall'1.1.2018, le nuove disposizioni sono applicabili alle società controllate / incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30.9 dell'anno precedente.

Roberto Mambelli

mambelli@confartigianato.fo.it

Le nuove Prestazioni Occasionali

Il Decreto Legge n. 50/2017, così come modificato dalla Legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, introduce con l'articolo 54-bis una nuova tipologia contrattuale, le **"prestazioni occasionali"**. Le prestazioni occasionali sono quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (365 giorni):

- ➔ per ciascun prestatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
 - ➔ per ciascun utilizzatore, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori.
- Sono computati al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali da:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
 - giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
 - persone disoccupate ex art. 19, D.Lgs n. 150/2015;
 - percettori di prestazioni di sostegno del reddito.
- ➔ per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Per quanto riguarda i limiti di compenso indicati nella norma, l'Inps conferma siano da intendersi "al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione". Tali prestazioni occasionali vengono distinte in:

- ➔ **Libretto Famiglia**, riservato alle persone fisiche (privati cittadini) per le seguenti attività lavorative:
 - lavori domestici;
 - lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
 - assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
 - insegnamento privato supplementare.

(Per maggiori informazioni in merito è possibile rivolgersi ai nostri uffici INAPA)

- ➔ **Contratto di prestazione occasionale**, destinato alle imprese che hanno alle proprie dipen-

denze fino ad un massimo di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (dal calcolo sono esclusi i rapporti di apprendistato).

Al fine di individuare correttamente gli utilizzatori il periodo da prendere come riferimento per il calcolo della forza aziendale, è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Tale media va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. È espressamente vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte:

- delle imprese agricole, tranne che per certe categorie di prestatori;
- delle imprese dell'edilizia e dei settori affini, delle imprese esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave o torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

La misura del compenso nell'ambito del "Contratto di prestazione occasionale" è stabilita dalle parti, purché non inferiore al livello minimo orario, pari a 9,00 euro (netti) per ogni ora di lavoro nonché dell'importo minimo giornaliero pari a 36,00 euro per 4 ore di lavoro. All'importo di 9,00 euro si vanno ad aggiungere i contributi per la gestione separata, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per il finanziamento degli oneri gestionali determinando quindi un totale di costo complessivo sostenuto dall'utilizzatore di 12,38 euro. L'INPS precisa che il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36,00 euro netti, anche qualora la prestazione lavorativa si inferiore a 4 ore. Di seguito siamo a riportare la procedura operativa per l'attivazione delle nuove prestazioni occasionali, in quanto al momento la piattaforma è attiva solo per gli utilizzatori ed i prestatori, mentre per gli intermediari dovrebbe essere resa disponibile entro il corrente mese di luglio. Queste le fasi:

Registrazione: serve per farsi identificare dall'Inps ed è obbligatoria per gli utilizzatori e prestatori che hanno intenzione di far uso delle prestazioni occasionali. La registrazione e gli adempimenti connessi vanno svolti all'interno di una apposita piattaforma informatica gestita dall'Ente di previdenza nazionale.

Registrandosi, utilizzatori e prestatori devono fornire i dati identificativi necessari per la gestione

del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

Attivazione: consiste nel deposito della provvista finanziaria presso l'Inps necessaria al pagamento di prestazioni e oneri. Il deposito va fatto con modello F24, esclusa la compensazione nel caso di utilizzatori "non famiglie". Le somme possono essere versate seguendo queste modalità:

- Libretto famiglia per le persone fisiche, il versamento è effettuato a mezzo modello F24 e si utilizza la causale «LIFA»;
- Contratto di prestazione occasionale per tutti gli altri committenti, utilizzando la causale «CLOC».

Comunicazione: fase che precede le prestazioni vere e proprie e consiste nella denuncia/comunicazione all'Inps delle prestazioni stesse.

In questo caso, le tempistiche sono diverse a seconda dell'utilizzatore: per le famiglie, la denuncia è posticipata entro il giorno 3 del mese successivo a quello durante il quale sono state svolte le prestazioni. Per le imprese e altri soggetti ("non famiglie"), l'adempimento deve essere assolto almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione occasionale, sempre mediante piattaforma informatica o contact center.

Nel caso in cui la prestazione non si realizza, l'Utilizzatore è tenuto a comunicare la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmata di svolgimento della prestazione. In mancanza di revoca, l'Inps provvede al pagamento delle prestazioni. Infine, sia per quanto riguarda le prestazioni svolte nell'ambito del libretto di famiglia che del contratto di prestazione occasionale, l'Inps provvede al pagamento dei compensi al prestatore il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni.

Esonero contributivo per le assunzioni scuola-lavoro o apprendistato duale

Con la Circolare n. 109 del 10/07/2017, diventa pienamente operativo l'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2017 per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato) effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. L'esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- ➔ attività di alternanza scuola-lavoro, per un numero minimo di ore previsto dalla legge;
- ➔ periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca.

L'agevolazione è pari al totale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.250 euro annui. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale tale limite massimo deve essere riproporzionato in base alla specifica percentuale del part time. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto, nel limite delle risorse appositamente stanziare dalla Legge di Bilancio 2017. Si segnala infine che il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo triennale è subordinato al rispetto dei principi generali indicati nell'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015 per un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione e altresì delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori (al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC). Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai nostri Uffici

Assunzione in apprendistato professionalizzante

Senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione.

L'INPS, con messaggio del 31/05/2017, ha fornito istruzioni operative per effettuare l'assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Tale apprendistato è svolto ai fini della qualificazione o riqualificazione personale del lavoratore.

Queste le principali caratteristiche dei due tipi di percorsi di apprendistato:

- 1) Apprendistato con beneficiari di indennità di mobilità.

Si premette che le disposizioni relative alla mobilità sono state abrogate dal 1° gennaio 2017.

Rimane oggi la possibilità di assumere mediante contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori iscritti alle liste di mobilità "sino a quando saranno erogate le indennità di mobilità", indipen-

dentemente dall'età anagrafica del lavoratore.

Con questa tipologia contrattuale può aversi il vantaggio di una riduzione contributiva, a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti, per i primi 18 mesi dall'assunzione. Non trova applicazione però la riduzione dell'aliquota contributiva prevista a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, in quanto l'aliquota è fissata per tutti al 10%.

L'aliquota contributiva a carico del lavoratore è invece nella misura del 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione (e pertanto anche oltre i 18 mesi di contribuzione ridotta per il datore di lavoro)

Qualora spettante, trattandosi di una assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficia di un incentivo economico in misura pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il residuo periodo di fruizione.

2) Apprendistato con beneficiari di disoccupazione.

Sono interessati alla possibilità di essere assunti i lavoratori che beneficiano di una delle seguenti tipologie di disoccupazione:

- ➔ Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl);
- ➔ Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl);
- ➔ Indennità speciale di disoccupazione edile;
- ➔ Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

Il regime contributivo dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante beneficiari di disoccupazione, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni ordinarie in apprendistato professionalizzante. Per cui l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sarà pari al 10% per tutta la durata dell'apprendistato, fatte salve le imprese che occupano fino a 9 dipendenti, per le quali l'aliquota dei primi due anni sarà pari, rispettivamente, al 1,5% e 3%.

Si applica inoltre l'aliquota di finanziamento della NASpl, pari a 1,31% e il contributo dovuto per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (di cui all'art. 25 Legge n. 845/1978) pari allo 0,30% aggiuntivo. L'aliquota a carico dell'apprendista è pari al 5,84% per tutta la durata dell'apprendistato. Infine, è esclusa la possibilità di conservare i benefici contributivi in capo

al datore di lavoro e al lavoratore per i 12 mesi successivi al termine del periodo di formazione, tipici dei rapporti di apprendistato.

Lavoro agile o ("smart working")

E' entrata in vigore dal 14/06/2017 la Legge n. 81 che detta misure previste per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento, normativa che ha lo scopo di incrementare la competitività ed agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato (con rapporto a tempo determinato o indeterminato) disciplinata con un accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro, caratterizzato da una forma di organizzazione e di svolgimento dell'attività lavorativa stabilita concordemente tra le parti e che si svolge con le seguenti modalità:

- ➔ esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dettati dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- ➔ possibilità di utilizzare strumenti tecnologici, di proprietà del lavoratore o del datore di lavoro, per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- ➔ assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Si segnala che, pur trattandosi di una normativa già entrata in vigore, si resta in attesa della emanazione di apposite circolari interpretative che rendano applicabili in concreto le nuove disposizioni.

Ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei dipendenti: novità 2017

Con Provvedimento del 14 aprile 2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state effettuate alcune modifiche al provvedimento del 22

febbraio 2013 che individua i termini e le modalità per la variazione delle scelte da parte dei sostituti d'imposta dell'indirizzo telematico presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri dipendenti. Ciò che sta causando problemi in questi giorni è la modifica al punto 3.2 del provvedimento: in precedenza era infatti previsto che il sostituto d'imposta, che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, restituisse il modello 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico trasmesso dall'Agenzia. Con la modifica apportata suddetto punto 3.2, si prevede invece che, in tale circostanza, il sostituto d'imposta ne deve dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, per il successivo inoltrare al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

Le modifiche introdotte stanno determinando notevoli disagi agli intermediari ed ai sostituti d'imposta, in quanto le comunicazioni dei risultati contabili spesso contengono informazioni relative ad un solo dipendente, causando problemi operativi ad intermediari e sostituti d'imposta che sono costretti a processare un consistente numero di files, di gran lunga maggiore rispetto a quanto avveniva fino

all'anno scorso, quando, in un numero limitato di comunicazioni, erano raggruppati i risultati contabili di molti sostituiti. Confartigianato è intervenuta nei confronti del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate richiedendo un rapido ripensamento della modalità di messa a disposizione dei dati che, come è evidente, comporta un notevole aggravio di lavoro da parte delle strutture associative e altresì per le aziende. Peraltro, tale novità rende meno efficace l'intero processo di comunicazioni relative all'assistenza fiscale, rallentando l'effettuazione delle operazioni di conguaglio e creando conseguente disagio a tutti i soggetti coinvolti.

Modello 770

Si ricorda la scadenza prevista al 31 luglio 2017 per l'invio del modello 770 relativo alle dichiarazioni dell'anno 2016.

Susi Silvani

silvani@confartigianato.fo.it

TASSI DEL MESE DI LUGLIO 2017

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Banca Popolare di Ravenna, Cassa di Risparmio di Cesena, Unipol Banca, Cassa di Risparmio di Rimini, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = 4,065%	Euribor 3m + 5,350 = 5,015%	Euribor 3m + 6,750 = 6,415	Euribor 3m + 8,300 = 7,965%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,665%	Euribor 3m + 3,700 = 3,365%	Euribor 3m + 4,700 = 4,365%	Euribor 3m + 5,400 = 5,065%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,665%	Euribor 3m + 3,700 = 3,365%	Euribor 3m + 4,700 = 4,365	Euribor 3m + 5,400 = 5,065%

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,915%	Euribor 3m + 5,150 = 4,815%	Euribor 3m + 6,300 = 5,965%	Euribor 3m + 8,300 = 7,965%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,065%	Euribor 3m + 2,900 = 2,565%	Euribor 3m + 4,700 = 4,365%	Euribor 3m + 5,400 = 5,065%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,665%	Euribor 3m + 3,700 = 3,365%	Euribor 3m + 4,700 = 4,365%	Euribor 3m + 5,400 = 5,065%

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,915%	Euribor 3m + 5,150 = 4,815%	Euribor 3m + 6,750 = 6,415%	Euribor 3m + 8,300 = 7,965%
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = 2,665%	Euribor 3m + 3,700 = 3,365%	Euribor 3m + 4,700 = 4,365%	Euribor 3m + 5,400 = 5,065%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,665%	Euribor 3m + 3,700 = 3,365%	Euribor 3m + 4,700 = 4,365%	Euribor 3m + 5,400 = 5,065%

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = 3,915%	Euribor 3m + 5,150 = 4,815%	Euribor 3m + 6,300 = 5,965%	Euribor 3m + 7,500 = 7,165%
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = 2,065%	Euribor 3m + 2,900 = 2,565%	Euribor 3m + 3,800 = 3,465%	Euribor 3m + 4,900 = 4,565%
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = 2,665%	Euribor 3m + 3,700 = 3,365%	Euribor 3m + 4,700 = 4,365%	Euribor 3m + 5,400 = 5,065%

Finanziaria: gli investimenti immobiliari tra falsi miti e difetti

Quante volte avete sentito che comprarsi una casa è sempre un investimento sicuro, garantito e privo di rischio? Ma è proprio così? In questo articolo cercherò di sfatare 3 miti e identificare 3 difetti degli investimenti immobiliari.

Primo falso mito: i prezzi delle case aumentano sempre.

È proprio vero che i prezzi delle case aumentano sempre? Diciamo che questo è stato vero sino a metà degli anni 2000. L'Istituto Indipendente di Studi e Ricerche "Scenari Immobiliari", in una sua ricerca ha calcolato che tra il 1980 e il 2011, un immobile residenziale poteva aumentare il suo valore nominale di 6 volte. Chiaramente in tempi di inflazione elevata, come negli anni ottanta, si è portato a casa un buon rendimento. Sempre lo stesso Istituto mostra l'andamento dei prezzi degli immobili nel quinquennio 2010/2015. Nello studio si può notare come in Italia l'andamento degli immobili ad uso residenziale, uffici, industriale e commerciale hanno registrato una minusvalenza rispettivamente del -8,4%, -10,9%, -10,6%, -3,6%.

Dunque gli investimenti immobiliari, come qualsiasi tipologia di investimento, segue dei cicli economici, e dunque è soggetto a crescite e crisi.

Secondo falso mito: il mattone è una sicurezza.

Ma sicurezza di che tipo? Abbiamo visto che nel primo falso mito (spero sfatato!) gli investimenti immobiliari sono soggetti al normale ciclo economico (empiricamente più lungo di un normale ciclo finanziario). Dunque se esiste questo rischio è inutile ostinarsi considerando il mattone come una sicurezza! Questo mito del mattone sicuro è tipico della mentalità italiana che ricerca sicurezza a tutti i costi. Generalmente il processo mentale dei nostri connazionali segue questi step: laureati - trova un posto fisso - compra una casa - aspetta la pensione. A parte il primo step, gli altri sono di difficile realizzazione. Molta gente vuole destinare una parte dei propri risparmi ai figli (obbiettivo nobilissimo) e vuole comprare una seconda casa dove pensano che andranno ad abitarci in futuro (pessima idea). Magari questo andava bene 40 anni fa.

Oggi non è più un bene che il figlio desidera poi-

ché la globalizzazione farà spostare sempre di più nel mondo le future generazioni (questo accade già oggi). Quindi tuo figlio appena nato nel 2016 preferirà tra 20 anni una casa vecchia di 30/40 anni oppure soldi liquidi per studiare nelle migliori università mondiali o intraprendere una nuova attività?

Terzo falso mito: vendo quando voglio.

Si vende quando si vuole! Ok, ma a che prezzo? Quanto tempo devo dedicare alla vendita della casa? Quando riesco a vendere? Uno studio dell'Agenzia delle Entrate, Banca D'Italia e Tecnoborsa ha quantificato in quasi 10 mesi il periodo di tempo medio dall'incarico di vendita alla realizzazione di essa. E ricordatevi che è un dato medio poiché verosimilmente un appartamento a Milano si venderà prima di un appartamento a Forlì.

Dunque di fronte a questa realtà, se ti serve il denaro prima di 10 mesi, sei costretto a svendere la casa oppure a tenerla pagandoci sopra imposte, costi di manutenzione e interessi del mutuo!

Primo difetto: investimento iniziale elevato.

Il costo per l'acquisto di una casa è ancora molto elevato e potrebbe incidere sul rendimento futuro dell'investimento. Quantificarlo in termini di anni di lavoro potrebbe semplificare l'idea. Negli anni 70 per comprare una casa era sufficiente destinare circa 7 anni di stipendio in media.

Ad oggi sono diventati 18! Ma come è possibile se i prezzi delle case sono diminuiti negli ultimi anni? Semplicemente perché gli stipendi, come anche i redditi di un imprenditore autonomo o un libero professionista, sono cresciuti meno della metà rispetto alla crescita dei prezzi degli immobili.

Secondo difetto: troppi costi.

Sono talmente tanti che bisogna suddividerli in categorie! I primi sono le imposte locali (ICI, IMU, TASI) che dal 2011 al 2014 sono quasi triplicate. Inoltre va sottolineato che sono imposte di tipo patrimoniale e quindi vanno pagate anche se, al momento, l'immobile non lo stai affittando o se l'inquilino è indietro con i pagamenti. I secondi sono tutti quei costi straordinari e ordinari (se non c'è un inquilino che li sostiene) che possono essere espliciti e impliciti. Gli espliciti possono essere il

pagamento delle rate di un mutuo, le spese di condominio, le utenze e il fisco (esempio la TARES).

La Federconsumatori ha stimato che il costo medio annuo di mantenimento di un'abitazione di residenza è pari a 14.000€. Gli impliciti invece possono essere dei più vari, e subdoli, come la muffa creatasi in una stanza, il rifacimento del tetto, la manutenzione o sostituzione della caldaia, ecc... Questi costi portano via denaro e soprattutto tempo!

Terzo difetto: nessuna diversificazione

Potrebbe venire meno la prima regola di un buon investimento immobiliare o non, ovvero l'assenza di diversificazione. Tale regola può essere riassunta con l'affermazione "non mettere mai tutte le uova nello stesso paniere". Infatti investire tutto il proprio patrimonio in un'abitazione o più abitazioni potrebbe risultare un pessimo investimento da questo punto di vista poiché si è esposti: al rischio di un solo mercato (quello immobiliare), al rischio di un solo paese (quello italiano), al rischio di un solo strumento (stesso edificio o stessa città).

Esempio pratico

Facciamo ora un esempio pratico. Supponiamo di avere a disposizione 1.000.000€. Decidiamo di acquistare una casa a Bologna per poi metterla in affitto (non considero il mercato immobiliare della provincia di Forlì-Cesena perché maggiormente stagnante).

Supponiamo che a seguito di una trattativa riuscite ad acquistare la casa a 550.000€.

Oltre alla spesa iniziale dovrete sostenere anche le seguenti spese:

- Agenzia immobiliare (3% per stare bassi): 16.500€
- Notaio (che vi fa un prezzo di favore perché lo conoscete): 4.000€
- Imposta di registro al 9% sul valore catastale (dal 2017 i valori catastali sono stati aggiornati e non sono più fermi agli anni 70 ma supponiamo che sia così e il valore catastale sia di 350.000€) supponendo che sia la tua seconda casa: 31.500€
- Imposta catastale e ipotecaria: 100€

Quindi concludi l'operazione effettuando un inve-

stimento di 602.100€

Bene ora vorresti metterla in affitto e osservando altri affitti trovi un appartamento simile sempre nella stessa via che viene affittato a 2.500€ al mese.

Il calcolo della rendita è il seguente:

Rendita annua lorda stimata: $2.500€ \times 12 \text{ mesi} = 30.000€$

- 20% cedolare secca: 6.000€

= Rendita annua netta stimata: 24.000€

- imposta patrimoniale sulla seconda casa: 3.710€

= Totale rendimento annuo stimato: 20.290€

Che corrisponde ad un rendimento annuo di circa il 3,37%

Questo è il metodo per capire quanto rende un investimento immobiliare. Inoltre nell'analisi non abbiamo tenuto conto della poca liquidità dell'investimento (quanti mesi ci metto per rivenderlo?), della possibilità di costi di manutenzione imprevisti e dell'eventualità di ricevere regolarmente il bonifico dell'inquilino. Con questo articolo non voglio demonizzare gli investimenti immobiliari poiché esistono soggetti che hanno creato imperi patrimoniali grazie a questi investimenti poiché utilizzano strategie oculate come acquisto su carta o all'asta. Inoltre riconosco che dietro all'acquisto di una prima casa c'è un altissima componente emotiva di sicurezza e stabilità che rispetto e non disincentivo. Con questo spero solamente di aver evidenziato il fatto che l'investimento in immobili, come quello in un qualsiasi strumento finanziario, richiede una strategia. Considera dunque un investimento immobiliare come un qualsiasi altro investimento: poniti domande sul rischio, rendimento, diversificazione e costi!

A cura di Alberto Cavalli e Riccardo Minghetti

consulenti finanziari indipendenti

collabora@confartigianato.fo.it

Fondo Starter

Il Fondo Starter è un fondo rotativo che rientra nel POR FESR Regione Emilia Romagna 2014-2020 nato per favorire la nascita di nuove imprese e per sostenere la crescita di quelle operanti nel settore denominato S3 (Smart Specialisation Strategy). La dotazione iniziale è pari a 11 milioni di euro.

Beneficiari

Piccole imprese in forma singola o associata, che siano nate in un periodo non antecedente ai 5 anni dalla presentazione della domanda di finanziamento.

Interventi ammessi

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- ➔ interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione;
- ➔ acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi strettamente funzionali;
- ➔ acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;
- ➔ spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali;
- ➔ consulenze tecniche e/o specialistiche;
- ➔ spese del personale adibito al progetto;
- ➔ materiale e scorte;
- ➔ spese locazione dei locali adibito ad attività;
- ➔ spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la presentazione della domanda (a titolo esemplificativo redazione di business plan).

Agevolazione

Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 70% dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati. I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa tra 36

e 96 mesi (incluso un preammortamento massimo di 12 mesi), e importo ricompreso tra un minimo di 20 mila euro ad un massimo di 300mila euro. È finanziabile il 100% del progetto presentato.

L'onere effettivo degli interessi a carico dell'impresa beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:

Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);

Tasso di interesse pari all'Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con provvista bancaria (30%).

Istituti di credito convenzionati

- ➔ BPER,
- ➔ Federazione BCC,
- ➔ Monte dei Paschi di Siena

Scadenza

Le domande possono essere presentate a partire dal 10 luglio 2017 fino al 30 settembre 2017 accedendo al sito: www.fondostarter.unifidi.eu

Fondo Energia

Il Fondo Energia dispone di una dotazione di 36 milioni di euro per sostenere gli interventi di green economy, volti a favorire processi di efficientamento energetico nelle imprese e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili al fine di aumentarne la competitività.

Beneficiari

I destinatari dei contributi sono rappresentati dalle imprese, in forma singola o associata, dalle società d'area, dai soggetti gestori di aree produttive e dalle Esco per gli interventi ammissibili a favore delle imprese.

Interventi ammessi

Sono ammesse le seguenti tipologie di spese:

- ➔ Interventi su immobili strumentali: ampliamento e/o ristrutturazione, opere edili funzionali al progetto;
- ➔ Acquisto ed installazione, adeguamento di macchinari, impianti, attrezzature, hardware;
- ➔ Acquisizione di software e licenze;
- ➔ Consulenze tecnico/specialistiche funzionali al progetto di investimento;
- ➔ Spese per la redazione di diagnosi energetica e/o progettazione utili ai fini della preparazione dell'intervento in domanda.

Agevolazione

Il Fondo interviene concedendo finanziamenti a tasso agevolato con provvista mista, derivante per il 70% dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 2014-2020) e per il restante 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di credito convenzionati. I finanziamenti, nella forma tecnica di mutuo chirografario, possono avere la durata compresa tra 36 e 96 mesi (incluso un preammortamento massimo di 12 mesi) e importo ricompreso tra un minimo di 20mila euro a un massimo di 500mila euro. È finanziabile il 100% del progetto presentato.

L'onere effettivo degli interessi a carico dell'impresa beneficiaria, è pari alla media ponderata fra i due seguenti tassi:

- ➔ Tasso di interesse pari allo 0,00% a valere sulla parte di finanziamento avente provvista pubblica (70%);
- ➔ Tasso di interesse pari all'Euribor 6 mesi mmp + spread massimo del 4,75% per la parte di finanziamento con provvista bancaria (30%).

Istituti di credito convenzionati

- ➔ BPER,
- ➔ Federazione BCC,
- ➔ Monte dei Paschi di Siena

Scadenza

Le domande possono essere presentate a partire dal 10 luglio 2017 fino al 30 settembre 2017 accedendo al sito: www.fondoenergia.unifidi.eu

credito@confartigianato.fo.it

Regolamento FSR EBER 2017

Prestazioni per lavoratori e imprese

Come ogni anno, Eber ha pubblicato il Regolamento FSR 2017 che contiene le indicazioni dell'Ente per la fruizione delle provvidenze delle imprese aderenti. Si ricorda che l'accesso alle prestazioni è subordinato alla regolarità contributiva dei versamenti dall'anno 2016 e che queste possono essere richieste unicamente tramite procedura telematica denominata ABACO. A favore delle Imprese sono confermati i contributi come nell'anno precedente relativi a: miglioramento ambienti lavorativi, macchine utensili, allestimento di automezzi strettamente attinenti all'attività aziendale, ristrutturazioni, contenimento energetico, innovazione tecnologica, qualità marchi e brevetti, formazione per imprenditori. Per queste tipologie di interventi sarà possibile presentare una singola richiesta per anno e l'importo massimo erogabile è confermato in 3.000 euro per anno solare e per triennio. Sono inoltre confermati i contributi per eventi di forza maggiore e per astensione per maternità per le imprenditrici; tali provvidenze non concorrono al massimale sopra indicato.

Di seguito un prospetto di sintesi (imprese) delle prestazioni previste dal Regolamento per l'anno 2017. Per informazioni e predisposizione delle domande rivolgersi all'Ufficio Ambiente e Sicurezza (Gabriele Leoni 0543/452820)

Prestazioni EBER LINEE DI INVESTIMENTO	Contributo	Documentazione 2017
Miglioramento Ambienti Lavorativi Interventi aggiuntivi alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente, quali ad esempio: contenimento rumorosità, adozione misure sicurezza sismica, contenimento emissioni in atmosfera art. 22 a) regolamento sistema regionale	Ogni linea di investimento deve avere un impegno economico minimo di € 7.500, ad esclusione dell'allestimento automezzi e dell'innovazione tecnologica che è di € 5.000. Sono ammesse richieste di più linee di investimento purché nell'arco di 6 mesi.	MOD. FSR A/17 Relazione illustrativa anche sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali, con indicazione del miglioramento ottenuto, anche rispetto agli obblighi già assolti e/o delle finalità produttive
Macchinari ed attrezzature Acquisto anche con leasing, di macchinari e/o attrezzature nuove per la produzione art. 22 b) regolamento sistema regionale	Il contributo è nella misura del 10% delle spese ammesse fino alla concorrenza data dal limite triennale di € 3.000.	Documentazione probante quale: 1. Documento di trasporto 2. Fatture o contratto leasing più fattura primo canone periodico
Allestimento automezzi Allestimento automezzi adibiti all'attività aziendale art. 22 c) regolamento sistema regionale		3. Documentazione per pratiche edilizie 4. Altro
Ristrutturazione Ristrutturazione e rinnovo locali aziendali art. 22 d) regolamento sistema regionale		
Contenimento energetico Imprese che adottano misure di contenimento energetico, quali, per esempio, impianti di energia alternativa, impianti di illuminazione a basso consumo energetico a condizione che non ricevano altri contributi diretti art. 22 e) regolamento sistema regionale		
Innovazione tecnologica Investimenti in software per la produzione, quali ad esempio: programmi e applicativi dedicati alla produzione art. 22 f) regolamento sistema regionale		

APE SOCIALE

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 prevede **un'indennità a carico dello Stato** erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. legge Monti-Fornero). Si tratta di una **misura sperimentale** in vigore **dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018**, intesa ad accompagnare verso l'età pensionabile soggetti in determinate condizioni ed è soggetta a limiti di spesa. L'**APE sociale** spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, i quali si trovino nelle seguenti condizioni:

- ➔ **disoccupati** che abbiano finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- ➔ soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi **assistono il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente** (genitore, figlio) **con handicap grave** ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- ➔ **invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%**;
- ➔ dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate e meglio descritte nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. Tali attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando le medesime

non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all'interruzione predetta. Comportano l'interruzione della suddetta continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione.

- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

DECORRENZA DURATA IMPORTO

L'indennità dell'APE sociale **decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio** ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa. **In deroga a quanto sopra esposto, in fase di prima applicazione** e per le sole domande presentate entro il **15 luglio 2017** e, in caso in cui residuino risorse finanziarie, al massimo entro il **30 novembre 2017**, è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla leg-

ge e comunque con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017. L'APE sociale è corrisposta ogni mese per **12 mensilità nell'anno**, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia. Al fine di valutare se le **risorse finanziarie** stanziare risultino **sufficienti** a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni. L'indennità è pari all'**importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione** (se inferiore a 1.500 euro) **o pari a 1.500 euro** (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo. Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso **più gestioni**, tra quelle interessate dall'APE sociale, **il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione** in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Durante il godimento dell'indennità non spetta contribuzione figurativa.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti.

Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

REQUISITI

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- ➔ almeno 63 anni di età;
- ➔ almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A del DPCM l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
- ➔ non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall'APE sociale e l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

COME FARE DOMANDA

I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio **entro il 15 luglio 2017**; coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la predetta domanda **entro il 31 marzo 2018**.

Contestualmente o nelle more dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica attraverso il nostro patronato INAPA

LAVORATORI PRECOCI

L'articolo 1, comma 199 e seguenti, della legge di bilancio 2017 prevede la possibilità, per i **lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni**, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10, della legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti ed au-

tonomi iscritti all'**Assicurazione Generale Obbligatoria** (AGO) ed alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno un anno di contribuzione - tradotto in mesi (12), settimane (52) e giorni in riferimento alla gestione di appartenenza - per periodi di lavoro effettivo svolti **prima del compimento del 19° anno di età** e che sono nelle **seguenti condizioni**:

- ➔ lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante;
- ➔ lavoratori dipendenti ed autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
- ➔ lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- ➔ lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti (articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67);
- ➔ lavoratori che svolgono da almeno sei anni in via continuativa una delle seguenti attività:
 - operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 - conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - conciatori di pelli e di pellicce;
 - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
 - facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;

- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Riguardo all'ultimo punto, le attività lavorative si intendono svolte in via continuativa quando non abbiano subito interruzione nei sei anni precedenti il momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi ed a condizione che le attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per una durata almeno pari all'interruzione predetta. Comportano l'interruzione della continuità i periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui sopra e i periodi di inoccupazione. Il periodo di interruzione (di durata massima di 12 mesi) può essere frazionato o può collocarsi anche interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico.

Dal mese di maggio 2017 i lavoratori interessati potranno ottenere la pensione anticipata con **41 anni di contribuzione. Tale requisito è soggetto al normale adeguamento alla speranza di vita**, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La riduzione riguarda sia i lavoratori che le lavoratrici: il requisito si abbassa di un anno e dieci mesi per gli uomini e di dieci mesi per le donne.

Il beneficio verrà riconosciuto, dopo la presentazione di apposita domanda, a condizione che l'interessato risulti in possesso dei requisiti necessari per essere definito "precoce" e rientri nel contingente numerico che tiene conto dei **limiti di spesa previsti dalla norma**. Per la presente misura è stato inserito un limite di spesa di 360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni di euro per il 2018, 570 milioni di euro per il 2019 e 590 milioni di euro dal 2020.

L'INPS provvede al monitoraggio del beneficio pensionistico, accertando i criteri di priorità nell'accesso (data di conseguimento del requisito ridotto dei 41 anni e data di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento delle condizioni).

Come ACCEDERE AL BENEFICIO

Per poter accedere al beneficio, l'interessato deve presentare con modalità telematica, **entro il 15 luglio 2017** o, per i soggetti che vengono o possono trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi, entro **il 1° marzo di ciascun anno**, una domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate **per l'anno 2017 in data successiva al 15 luglio 2017 e per gli anni successivi in data successiva al 1° marzo di ciascun anno**, sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall'Istituto nell'anno di riferimento esclusivamente se residuo risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale.

Possono essere valutati in via prospettica e, comunque, maturati **entro la fine dell'anno in corso** al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:

- ➔ il requisito contributivo;
- ➔ il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione;

il requisito di almeno sette anni negli ultimi dieci ➔ di attività lavorativa, ovvero di almeno la metà della vita lavorativa complessiva, svolti come lavoratore addetto a lavori usuranti che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

- ➔ i sei anni di svolgimento in via continuativa dell'attività gravosa di cui all'articolo 1, comma 199, lettera d).

Entro il 15 ottobre dell'anno 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno successivo (oppure entro il 31 dicembre di ciascun anno per le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 1° marzo di ciascun anno ma non successive al 30 novembre) l'Inps comunica all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

La domanda di accesso alla pensione anticipata con il beneficio per i lavoratori precoci è presentata, con modalità telematica, all'INPS ed è corrisposta al ricorrere di tutti i requisiti e le condizioni previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, oltreché all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio e del relativo monitoraggio.

La pensione anticipata può essere richiesta anche utilizzando il cumulo della contribuzione presente sia in FPLD, che nelle gestioni speciali, nella gestione separata e casse professionali.

Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Per il solo anno 2017, la pensione sarà corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

Qualora si tratti di un iscritto alla gestione esclusiva la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso di domanda di pensione in cumulo la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

INCUMULABILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Se si accede alla pensione usufruendo della riduzione del requisito contributivo per i lavoratori precoci, non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo, prodotto in Italia o all'estero, fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata e non si possono ottenere altre maggiorazioni previste per i lavoratori precoci.

Nel caso in cui il titolare di tale trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest'ultimo fino alla conclusione del sopra richiamato periodo di anticipo e l'Inps procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in tale periodo, ivi inclusa la tredicesima mensilità.

Il beneficio è compatibile esclusivamente con il riconoscimento, in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74%, ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensione di guerra, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.